

21482-18



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

GESTIONE AFFARI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- LINA MATERA - Presidente -
- SERGIO GORJAN - Consigliere -
- GUIDO FEDERICO - Consigliere -
- ROSSANA GIANNACCARI - Rel. Consigliere -
- GIUSEPPE DONGIACOMO - Consigliere -

R.G.N. 25229/2014

Cron. 21482

Rep. E.T.

Ud. 08/02/2018

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25229-2014 proposto da:

BF, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 49, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MAZZERA, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELE GANZ;

- ricorrente -

contro

SR;

- intimato -

2018

562

avverso la sentenza n. 2051/2013 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2018 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

stragiudiziale, ed avrebbe altresì omissis di considerare che la domanda era volta ad una liquidazione secondo gli usi, non consentendo il ricorso ad un diverso criterio quale quello adottato, peraltro senza acquisire il necessario parere del competente ordine professionale, atteso che la valutazione di congruità era stata compiuta dal tribunale mediante ricorso ad una consulenza tecnica;

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2233 cod. civ., osservando che, in ogni caso, la Corte d'Appello avrebbe liquidato il compenso senza tener conto del necessario criterio di adeguatezza dello stesso all'importanza dell'opera, riconoscendo così come adeguato un importo assai modesto a fronte dell'elevato ammontare del danno risarcibile al proprio assistito in conseguenza del sinistro.

Entrambi i motivi sono infondati;

La sentenza impugnata muove, infatti, dal consolidato principio in base al quale, mancando un preventivo accordo fra le parti, il compenso del professionista va determinato in base alle tariffe, criterio^{di} di cui gli usi costituiscono una mera alternativa ove non siano previste tariffe per l'attività professionale posta in essere. Come pacificamente stabilito da questa Corte_x (Cassazione civile, sez. II, 24/06/2013, n. 15786), il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato.

D'altro canto, tutte le attività che il ricorrente afferma di aver svolto (esame di documenti, invio di corrispondenza, colloqui con altri professionisti) risultano specificamente comprese nella tabella D di cui al d.m. 8 aprile 2004, n. 127 (tariffe professionali in materia stragiudiziale applicabili ratione temporis), mentre nessun preventivo parere di congruità era necessario, non vertendosi

in ipotesi di liquidazione determinata dal giudice. Secondo Cassazione civile, sez. II, 20/02/2014, n. 4081 (che conferma Cass. civ., sez. VI, 29 dicembre 2011 n. 29837 e Cass. civ., sez. VI, 21 ottobre 2011 n. 21934) solo ove il compenso stesso non sia stato pattuito tra le parti, né sia determinabile in base a tariffe o usi, il giudice deve acquisire il parere dell'associazione professionale di appartenenza.

Con riguardo al secondo motivo, va anzitutto considerato che la congruità del compenso liquidato venne stabilita dal tribunale con riferimento ad una consulenza tecnica esperita, dei cui apprezzamenti il ricorrente evidentemente si duole, purtuttavia omettendo di trascrivere i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, onde evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito, così da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne il valore decisivo direttamente in base al ricorso (cfr. Cass. 13/6/2007 n. 13845)

In ogni caso, anche a prescindere dalla carenza di specificità del motivo, le deduzioni svolte dal ricorrente appaiono generiche e riferite al solo valore complessivo del danno asseritamente risarcibile, senza riguardare in alcun modo i restanti parametri di cui all'art. 2233, comma 2, cod. civ., ed in particolare l'importanza dell'attività svolta.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Non deve provvedersi sulle spese in assenza di attività difensive da parte dell'intimato.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione in data 8 febbraio 2018

Il Presidente

Dott.ssa Lina Matera



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 31 AGO. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

Cassazione.net